



## ORDINANZA N. 2 del 27/02/2018

### REGISTRO ORDINANZE DEL SINDACO

OGGETTO :

---

#### **Ordinanza emergenza neve anno 2018**

Viste le abbondanti nevicate che hanno interessato il territorio comunale;  
Considerato che tuttora la situazione meteorologica è caratterizzata da una estrema variabilità ed a peggiorare la situazione concorre anche il brusco abbassamento delle temperature con la conseguente formazione di stallatiti e candelotti di ghiaccio pendenti dalle estremità dei tetti, grondaie, terrazzi, balconi o così via, con pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Rilevato che la problematica di cui sopra tenderà ad accentuarsi nella successiva fase di scioglimento del mento nevoso;

Dato atto del pericolo per la pubblica e privata incolumità derivante dalla gravità della situazione meteorologica sopra descritta;

Ritenuto di dover vietare il transito e la sosta pedonale e veicolare nelle zone ricadenti al di sotto dei cornicioni balconi, terrazzi o altre sporgenze onde evitare pregiudizi per la sicurezza dello persone causa caduta di neve dai tetti, stallatiti, candelotti di ghiaccio;

Ritenuto altresì in particolar modo urgente ed indifferibile lo sgombero della neve e/o ghiaccio dai tetti delle abitazioni private che minaccia di cadere sulla pubblica via;

Accertata la necessità di vietare la soste dei veicoli sulle strade cittadine interessate alle operazioni di rimozione della neve;

Visti gli articoli 5, 6 e 7 del D. L.ggs. 285/1992 "Nuovo codice della strada";

Visto il relativo regolamento d'esecuzione di cui al D.P.R. 495/1992;

Visto il D. Lgs. 267/2000 articoli 50 e 54;

Visto l'art. 108 del D. Lgs. 112/1998;

Visto il vigente regolamento di Polizia Urbana;

#### ORDINA

- 1) ai proprietari degli edifici prospicienti le aree pubbliche di rimuovere immediatamente e con le dovute cautele, eventuali spezzoni, candelotti e lame di ghiaccio, blocchi di neve, eventuali materiali edili che si siano formati per scivolamento oltre il filo di gronde, balconi, terrazzi ed altre sporgenze sul suolo pubblico, al fine di evitare pericoli per la sicurezza di persone e cose;
- 2) di sgombrare i tetti, balconi e davanzali prima o durante la pulizia della strada sottostante in modo da non arrecare molestie ai passanti;
- 3) di provvedere, durante e dopo le nevicate, e comunque non più tardi di 12 ore dalla caduta della neve, a togliere i cumuli della neve in corrispondenza degli ingressi della proprietà;
- 4) di provvedere, durante e dopo le nevicate, a tenere sgomberi dalla neve i marciapiedi e le banchine stradali lungo il confine dei fabbricati di proprietà o occupati, se il marciapiede non esiste, dovrà essere sgomberato uno spazio di larghezza non inferiore a m. 1,50 per tutto il fronte dei propri edifici o delle recinzioni lungo le vie ed aree pubbliche;
- 5) di raccogliere la neve sul bordo del marciapiede o al margine dell'area sgombrata e comunque in modo da non impedire la circolazione veicolare e pedonale evitando di ostruire gli scarichi e i pozzetti stradali;

- 6) di aprire varchi in attraversamento della neve accumulata ai bordi strada, in corrispondenza delle caditoie prospicienti i fabbricati, per facilitare il deflusso delle acque;
- 7) è fatto obbligo agli utenti veicolari e pedonali delle vie pubbliche, di transitare per quanto possibile, al centro della strada e di non sostare nelle zone ricadenti al di sotto dei cornicioni balconi, terrazze o altre sporgenze onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose dovute alla caduta di neve, lame di ghiaccio dai tetti;
- 8) in caso di gelo di provvedere a cospargere sui luoghi di passaggio e sugli spazi di cui ai precedenti punti 1 e 2 sabbia, sale o altro materiale per impedire il crearsi di zone scivolose che possono arrecare pericolo per la pubblica incolumità;

#### DISPONE

il divieto di sosta di tutti i veicoli in caso di nevicata, dalle strade del centro storico del capoluogo e frazioni ed ove possibile il parcheggio delle stesse nelle piazze principali dei centri abitati facilmente raggiungibili dai mezzi sgombraneve e dai mezzi di soccorso;

il divieto di sosta in prossimità di alberi di alto fusto che con carichi di neve possono provocare danni a cose o persone precisando che l'Ente non risponderà di danni subiti;

l'obbligo di pneumatici o catene da neve per tutti i veicoli transitanti sulle strade comunali;

#### INVITA

La popolazione ad evitare per quanto possibile il transito nelle zone alberate e sotto i cornicioni di gronda ed in genere a prestare la massima attenzione per non incorrere in situazioni di pericolosità.

La cittadina tutta a prestare la massima collaborazione per limitare al massimo i disagi con particolare riguardo alle fasce più deboli.

Si fa presente che ogni responsabilità civile e penale per danni causati dalla mancata osservanza della presente ordinanza resta a carico dei responsabili.

L'inosservanza delle suindicate disposizioni comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa costituita dal pagamento di una somma da 25,00 Euro a 500,00 euro secondo quanto previsto dall'art. 7bis del D.L.gs 267/2000 e secondo i principi di cui alla legge 689/1981;

La Polizia Locale ed i funzionari delle altre forze dell'ordine sono incaricati di verificare l'osservanza della presente ordinanza. -

La stessa sarà pubblicata all'albo Pretorio on line dell'Ente e sul sito WEB dello stesso Comune, nonché nelle bacheche comunali. -

Avverso la presente può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente per territorio o al Presidente della Repubblica a, rispettivamente entro gg. 60 e 120 dalla data di pubblicazione della stessa.

Civita d'Antino 27/02/2018

IL SINDACO  
f.to D.ssa Sara Cicchinelli

---

***Estratto per copia conforme all'Originale.***

***Addi*** \_\_\_\_\_

***IL FUNZIONARIO INCARICATO***